

ANALISI D'OPERE

Quaedam vero potentiae sunt in conjuncto sicut in subjecto, sicut omnes potentiae sensitivae partis et nutritivae; destructo autem subjecto, non potest accidens remanere; unde, corrupto conjuncto, non manent hujusmodi potentiae actu, sed virtute tantum manent in anima sicut in principio vel radice. Et sic falsum est, quod *quidam* dicunt, hujusmodi potentiae in anima remanere, etiam corpore corrupto... ».

È qui manifesto che per San Tommaso le facoltà sensitive dipendono, anche quanto all'essere, dal corpo che è loro soggetto, e, distrutto il composto, cessano di esistere, solo persistendo nella essenza dell'anima umana la virtù di riprodurle quando avvenga la riunione col corpo.

A proposito della seconda teoria attribuita nell'Ueberweg a San Tommaso, il Fossati mostra assai facilmente che per San Tommaso la risurrezione dei corpi — da compiersi alla fine del mondo e non subito dopo morte (1) — avviene non per natural virtù dell'anima umana, ma per miracoloso intervento di Dio; e consiste non già nella formazione di un nuovo corpo (chè allora non sarebbe veramente risurrezione), ma nella ripresa dell'antico, sì da potersi dire il corpo della risurrezione identico d'una reale e bene intesa identità al corpo posseduto nella vita terrena.

Riferiamo qui alcuni fra i passi, ai quali si appoggia il Fossati; passi chiari per qualsivoglia lettore. Nella S. Th., P. I, Suppl. QLXXV, art. III: «Nullum autem principium activum resurrectionis est in natura nequae respectu conjunctionis animae ad corpus nec respectu dispositionis quae est necessitas ad talem conjunctionem; quia talis dispositio non potest a natura induci nisi determinato modo per viam generationis ex semine; unde etsi ponatur esse aliqua potentia passiva ex parte corporis, seu etiam inclinatio quaecumque ad animae conjunctionem, non est talis quod sufficiat ad rationem motus naturalis: unde resurrectio, simpliciter loquendo, est *miraculosa, non naturalis*, nisi secundum quid, ut ex dictis patet ».

Nella Summa contra Gentes (Lib IV, Cap. LXXXI), troviamo la conferma della dottrina esposta nel passo sopra citato, e in più quest'altre parole sì esplicite: « Ex conjunctione igitur ejusdem animae numero ad eandem materiam numero, homo unus numero reparabitur ».

La conclusione pratica della succosa memoria del Dr. Fossati è che, qualora un soggetto interessa davvero, il meglio sta nel controllare ogni cosa alle fonti.

Dott. AMATO MASNOVO

E. KANT. — *La metafisica dei costumi*, Parte prima: *La dottrina del diritto*, 1 vol. in 8, pag. VI-189, Milano, S. E. L. 1916.

Ragioni indipendenti della mia volontà, mi hanno obbligato a parlar

(1) Cfr. Summa Th., P. III, Suppl. QLXXVII, a 1: « *humanorum corporum resurrectio usque ad finem mundi differetur* ».



tardi di quest'opera, che pur meritava di essere presto conosciuta. Un voto di plauso, innanzi tutto, al traduttore di essa, l'egregio Prof. G. Vidari, dell'Università di Torino. Il suo nome, come quelli non meno stimati di G. Gentile, G. Lombardo-Radice, F. Capra, A. Gargiulo e P. Martinetti, debbono essere da noi ricordati con gratitudine, per il piacere che ci procurano di leggere, nel nostro bel idioma, le opere del massimo pensatore dell'età moderna.

La metafisica dei costumi dista molto, per valore, dalle tre *Critiche*, opere maggiori e principali di Kant; è, infatti, del 1797, ossia del periodo 1790-1800, che segna la progressiva decadenza del pensiero kantiano. Il volume che noi indichiamo ne è la prima parte: *Dottrina del diritto*, pubblicata dal Vidari a cinque anni di distanza della seconda: *Dottrina della virtù*. Non è il caso di dare della *Dottrina del diritto* un'esposizione dettagliata, e meno poi un giudizio. Un sommario riassunto di opera siffatta non darebbe esattamente, e colla necessaria larghezza, il pensiero di Kant, il quale va letto e studiato nelle sue fonti. Se no, a che pro la fatica dei traduttori? — Quanto al giudizio, esso è stato dato e terribile, da tutti i commentatori di Kant, con a capo il Paulsen. I nostri amici, leggendo, s'accorgeranno immantinenti che esso non è del tutto sbagliato. Se ne ha la prova subito, al principio, con la definizione del diritto: « Il diritto è l'insieme delle condizioni, per mezzo delle quali l'arbitrio dell'uno può accordarsi coll'arbitrio di un altro secondo una legge universale di libertà » (pag. 29). Che cosa debba essere una teoria del diritto, fondata sulla conciliazione degli arbitrii, non è chi non vegga. Che cosa sia, poi, la legge universale di libertà, conciliatrice degli arbitrii particolari, lo sappiamo tutti, chè tutti abbiamo letto la *Critica della ragion pratica*, e appreso che, nel mondo morale, la ragione autonoma è tutto. È interessante vedere come, nella *Dottrina del diritto*, Kant cerchi di accordare le ragioni autonome dei singoli fra loro e di fronte allo Stato, quello Stato che egli, in base alle sue teorie, deve fare necessariamente principio e fine a se stesso.

Ora tutto ciò, è chiaro, non c'induce per niente a condividere l'entusiasmo del Vidari per l'opera kantiana, da lui tradotta. Noi non ci sentiamo affatto di aderire alla tesi che il diritto, fondato su i principi supremi della morale pura, valga ad assicurare la retta condotta degli Stati e la pace universale, a fondare lo Stato-Giustizia e a deprecare lo Stato-Forza. Ecco: io non metto in dubbio che Kant, nella *Dottrina del diritto*, abbia mirato al bersaglio ideale della Giustizia, ma in realtà egli non colpì che il bersaglio reale, disgraziatamente molto reale della Forza. Il mio dovere non è qui di dimostrare il nesso intimo fra le teorie morali e giuridiche di E. Kant e le note odierne pretese dell'imperialismo teutonico: questo è stato fatto da Arrigo Heine, l'amante indispettito della sua patria; mio dovere è, semplicemente, raccomandare agli amici e studiosi di filosofia la recente traduzione di Vidari, dell'opera di Kant.

LUIGI BORRIELLO